

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1208)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANFRÈ, NENCIONI, TEDESCHI Mario e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1973

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge
23 dicembre 1970, n. 1094, concernente estensione del-
l'equo indennizzo al personale militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è stato nella sua applicazione interpretato nel senso che non abbiano diritto all'equo indennizzo i militari che abbiano contratto infermità per causa di servizio ordinario anteriormente al 1° gennaio 1970.

Tale interpretazione deve reputarsi oltremodo iniqua in quanto verrebbero ad essere esclusi dal beneficio gli invalidi più bisogno-

si i quali per l'età avanzata maggiormente risentono delle conseguenze dell'infermità contratta e sono quindi bisognevoli di cure continue ed assidue.

A nostro avviso la dizione dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094, deve intendersi nel senso che si è inteso specificare la data della decorrenza dell'assegno.

Sono questi i motivi per i quali ci onoriamo di presentare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Hanno diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094, tutti i militari indipendentemente dall'epoca in cui abbiano, per infermità contratta per cause di servizio, subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10

agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'indennizzo ha decorrenza dal 1° gennaio 1970 e, per i militari che abbiano subito la menomazione successivamente a tale data, dal momento dell'avvenuta menomazione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.